


TRIBUNALE DI PADOVA



Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE REL.
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. CATERINA ZAMBOTTO	GIUDICE

Nel proc. n. 79.12 C.P.
Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale,
visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato in data 5.4.13 dalla società ;
richiamati i precedenti provvedimenti del G.R. in data 11-16.4.13 e del Collegio in data 23-27.5.13;
vista la memoria integrativa depositata dalla società ricorrente in data 16.5.13;
considerato che la proposta concordataria prevede il pagamento integrale con il patrimonio sociale, oltreché delle spese di procedura e del creditore ipotecario, di gran parte del credito dei dipendenti ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con conseguente totale degradazione a chirografo di tutti gli altri crediti privilegiati, compresi i crediti erariali per IVA e per ritenute alla fonte di cui è offerto, unitamente agli altri creditori chirografari, il pagamento con nuova finanza di una percentuale pari all'8,53%;
ritenuto di dover aderire all'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. ri 7667/12 e 22931/11 secondo cui:” in tema di omologazione del concordato preventivo, con transazione fiscale, secondo l'istituto di cui all'art. 182 ter L.F., anche per le procedure cui non sia applicabile “ratione temporis” l'art. 32 del D.L. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, che ha modificato il primo comma dell'art. 182 ter legge fallimentare, prevedendo che la proposta, quanto all'IVA, può configurare solo la dilazione del pagamento, sussiste l'intangibilità del predetto debito di imposta, in quanto la disposizione, che esclude la falcidia concordataria sul capitale dell'Iva, ha natura eccezionale e attribuisce al credito un trattamento peculiare ed inderogabile; ne consegue che la sua portata sostanziale si applica ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito IVA”;
considerato in altri termini che il principio del pagamento integrale dell'Iva, così come delle ritenute alla fonte, trattandosi di norma sostanziale e non processuale, attinente al trattamento concorsuale del credito tributario in oggetto - in considerazione , quanto all'IVA, della sua particolare natura di credito d'imposta armonizzata a livello comunitario sulla cui riscossione gli stati membri hanno determinati vincoli che non consentono possa formare oggetto di accordo per un pagamento parziale neppure ai sensi dell'art. 182 ter L.F. (Cass. n. 7667/12; Direttiva del Consiglio 2006/112/CE; decisione 2997/436/CE adottata dal Consiglio; Corte di Giustizia 29.3.12 causa C-500/10 Belvedere Costruzioni s.r.l.)- costituisce pertanto presupposto di ammissibilità della proposta concordataria essendo indifferente poi che il pagamento integrale avvenga con il patrimonio del debitore (cd. “vecchia finanza) o con “nuova” finanza (in tal senso anche

Tribunale Milano 22.12.2012; Tribunale Vicenza 27.12.12; Tribunale Rossano 31.1.2013; Tribunale Ivrea 15.5.13);

considerato invero che, diversamente opinando, si lascerebbe alla volontà del debitore il trattamento da riservare a tali crediti – da antergato quasi si trattasse di un credito preeducibile, salva la dilazione, a postergato a quasi tutti gli altri crediti privilegiati, trattandosi di privilegio generale mobiliare ex art. 2778 n.ri. 18 e 19 c.c. - a seconda che lo stessa decida o meno di avvalersi dell'istituto della transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.; ritenuto che la "ratio" della disposizione è in definitiva quella di agevolare l'attività di riscossione dei suddetti crediti proprio in caso di crisi e di rischio di insolvenza dell'imprenditore;

rilevato che tale eccezionale trattamento trova del resto giustificazione nella particolare natura dei suddetti crediti erariali;

considerato che è stato correttamente osservato che il mancato pagamento dell'IVA o delle ritenute comporta un'indebita appropriazione da parte dell'imprenditore di risorse proprie dell'erario nel momento in cui le stesse, verificatosi il presupposto impositivo, avrebbero dovuto essere tempestivamente riversate: ciò che giustifica la previsione di un trattamento differenziato del fisco rispetto agli altri creditori in caso di presentazione della domanda di concordato, in modo da metterlo al riparo dal rischio di insolvenza, non ritenendo meritevole di tutela l'imprenditore che, essendosi consapevolmente appropriato di somme che avrebbe dovuto versare come imposte erariali, intenda invece falciadiare detti crediti nella stessa misura in cui ciò sarebbe avvenuto secondo la disciplina di diritto comune (cfr. Tribunale Milano 22.12.12);


ritenuto inoltre che la tesi qui sostenuta trova ulteriore conferma in quanto previsto dall'art. 7, comma 1, L. 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal D.L. 179/2012, convertito in legge 221/12, che, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell'imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore, recita testualmente: "... E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. **In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento**";

considerato che tale norma, dopo aver ribadito con formula pressoché identica il principio affermato per il cd. "concordato maggiore" dall'art. 160, comma II, L.F., ha previsto espressamente per il cd. "concordato minore" la non falciabilità e quindi il pagamento integrale, salvo dilazione, dei crediti erariali in contestazione;

rilevato che l'art. 7 in esame è norma del tutto disancorata dall'istituto della transazione fiscale di cui all'art. 182 ter L.F.;

ritenuto pertanto che può affermarsi l'esistenza nel nostro ordinamento del principio secondo cui chi intende presentare un piano concordatario deve necessariamente prevedere l'integrale pagamento dei debiti erariali per Iva e ritenute operate e non versate, costituendo tale integrale pagamento condizione di ammissibilità della proposta concordataria, restando invece indifferente se a ciò si provveda con i beni facenti parte del patrimonio del debitore o con finanza esterna;

rilevato che diversamente si verificherebbe una disparità di trattamento tra imprenditori "fallibili" e non, dal momento che solo a quest'ultimi sarebbe imposto il pagamento integrale dei debiti erariali in contestazione;



ritenuto inoltre che la soluzione qui condivisa non comporta alcuna violazione della regola relativa alla graduazione ordinaria dell'ordine delle cause legittime di prelazione; ritenuto infatti che, ai fini dell'ammissibilità del concordato, sussiste la necessità in ogni caso del pagamento, secondo la regola della graduazione ordinaria, dei crediti privilegiati antergrati a quelli per IVA e ritenute sia pure nei soli limiti della capienza del patrimonio mobiliare del debitore ex art. 160, comma 2, L.F.;

ritenuto in definitiva che, in caso di incapienza del patrimonio del debitore a soddisfare tutti i crediti privilegiati, il concordato preventivo potrà ritenersi ammissibile ove sia previsto: il pagamento dei suddetti crediti nel rispetto della graduazione ordinaria nei soli limiti di capienza dell'attivo, con degradazione a chirografo della parte eccedente; il pagamento integrale del credito IVA e per ritenute con l'apporto di nuova finanza; il pagamento di una quota non irrisoria dei crediti chirografari ;

ritenuto pertanto che la proposta di concordato preventivo presentata dalla ricorrente, prevedendo il pagamento nella percentuale dell'8,53% del debito tributario per Iva e ritenute alla fonte, è inammissibile

P.Q.M.

dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo depositata da dura di concordato preventivo depositato in data 5.4.13 dalla società in data 5.4.13

Si comunichi
Padova, li 30.5.13

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(dott.ssa Caterina Santinello)

Fallimenti e Società.it